

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1167 DEL 07/07/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 408 del 12/3/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: SIG.RA MONICA GIOS DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 54792 del 15/06/2022 la sig.ra Monica GIOS, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Ostetrica (Area dei professionisti della salute e dei funzionari) in servizio presso l'Unità operativa semplice dipartimentale "Percorso nascita e ginecologia" del Presidio ospedaliero di Asiago, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego;
- con nota prot n. 61057 del 06/07/2022 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato la dipendente a considerare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato la dipendente a programmare i congedi spettanti con conseguente spostamento della data di cessazione del rapporto non prima del 26/01/2023 (data che tiene conto del termine di preavviso lavorato dovuto e della programmazione di tutti i congedi spettanti);
- con nota prot. n. 61857 del 08/07/2022, la dipendente ha preso atto della comunicazione succitata di definizione data dimissioni a decorrere dal 26/01/2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro il 25/01/2023), nel rispetto del periodo di preavviso previsto dal C.C.N.L. vigente;
- con deliberazione n. 85 del 20/01/2023, pertanto, si è preso atto delle dimissioni volontarie della sig.ra Monica GIOS, con decorrenza dal 26/01/2023;
- con nota prot. n. 6287 del 24/01/2023 la sig.ra Monica GIOS, ha chiesto di posticipare dimissioni volontarie dall'impiego chiedendo il ricalcolo della decorrenza per completare la fruizione delle ferie, delle ore straordinarie e dei congedi spettanti;
- in data 16/05/2023 la Direzione delle Professioni Sanitarie ha comunicato la nuova data di decorrenza delle dimissioni dal 22/06/2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 21/06/2023);
- la dipendente ha reso il periodo di preavviso lavorato dovuto, come previsto dall'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità.

Visti e richiamati:

- il comma 1 dell'art. 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 del comparto sanità, riconfermato dal comma 1 dell'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 del medesimo comparto, che stabilisce i termini di preavviso;
- l'art.5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. "Spending Review") il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. "di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)".

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto che le dimissioni della sig.ra Monica GIOS decorrono dal 22/06/2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 21/06/2023) anziché dalla data del 26/01/2023 inizialmente prevista con la deliberazione n. 85 del 20/01/2023, nel rispetto del preavviso di cui all'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto che le dimissioni della sig.ra Monica GIOS, Ostetrica dell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato, decorrono dal 22/06/2023, anziché dalla data del 26/01/2023 inizialmente prevista con la deliberazione n. 85 del 20/01/2023, nel rispetto del preavviso di cui all'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 del comparto sanità;
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.